

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5697 del 02/11/2023
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2173 del 04/05/2021 intestata a S.I.S. MINERARIA S.R.L. per lo stabilimento di produzione e commercializzazione di premiscele per mangimi e stucchi in polvere sito nel Comune di Longiano, Via Pio La Torre n. 66-70
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5920 del 02/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno due NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2173 del 04/05/2021 intestata a S.I.S. MINERARIA S.R.L. per lo stabilimento di produzione e commercializzazione di premiscele per mangimi e stucchi in polvere sito nel Comune di Longiano, Via Pio La Torre n. 66-70

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2173 del 04/05/2021 ad oggetto "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. S.I.S. MINERARIA S.R.L. con sede legale in Comune di Longiano, Via Ponte Ospedaletto n. 320. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e commercializzazione di premiscele per mangimi e stucchi in polvere sito nel Comune di Longiano, Via Pio La Torre n. 66-70.*" e rilasciata dal SUAP in data 15/05/2021;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla ditta, acquisita da Arpae al PG/2023/69450 in modifica dell'ALLEGATO A sopra richiamato;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla comunicazione, depositata agli atti d'ufficio;

Atteso che con Nota Arpae PG/2023/78582 del 05/05/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta, con contestuale richiesta di documentazione a perfezionamento della comunicazione;

Dato atto che in data 19/05/2023 la ditta ha trasmesso quanto richiesto, acquisito da Arpae al PG/2023/88074;

Considerato inoltre che in data 19/06/2023, con Nota Arpae PG/2023/106706 sono state richieste integrazioni;

Tenuto conto che in data 17/07/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2023/124175;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 30/10/2023, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2173 del 04/05/2021** ad oggetto "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. S.I.S. MINERARIA S.R.L. con sede legale in Comune di Longiano, Via Ponte Ospedaletto n. 320. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e commercializzazione di premiscele per mangimi e stucchi in polvere sito nel Comune di Longiano, Via Pio La Torre n. 66-70.*" e rilasciata dal SUAP in data 15/05/2021, come segue:

- sostituzione integrale dell'Allegato A vigente con l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2173 del 04/05/2021** ad oggetto "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. S.I.S. MINERARIA S.R.L. con sede legale in Comune di Longiano, Via Ponte Ospedaletto n. 320. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e commercializzazione di premiscele per mangimi e stucchi in polvere sito nel Comune di Longiano, Via Pio La Torre n. 66-70.*" e rilasciata dal SUAP in data 15/05/2021, come segue:

- **sostituzione integrale dell'Allegato A vigente con l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2173 del 04/05/2021.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2173 del 04/05/2021 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2173 del 04/05/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 15/05/2021 P.G.N. 6387. Per le emissioni autorizzate E1, E2, E3, E4, E5 ed E6, la Ditta non aveva ancora provveduto a comunicare la data di messa in esercizio dei relativi impianti.

Con PEC del 20/04/2023 acquisita al protocollo PG/2023/69450 del 20/04/2023, completata in data 19/05/2023 con PG/2023/88074, la Ditta ha presentato ad Arpae SAC di Forlì-Cesena una comunicazione di modifica non sostanziale che, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, è inerente alle variazioni di seguito indicate:

- eliminazione dell'impianto di produzione di premiscele granulari, le cui linee di aspirazione erano convogliate al filtro a maniche F1 e quindi alla emissione E1 unitamente alla linee di aspirazione provenienti dall'impianto di produzione di premiscele di tannini: tale emissione, invariata per quanto concerne i parametri autorizzati (portata, durata, altezza, valore limite per le polveri totali) e il sistema di abbattimento, rimarrà collegata alla sola linea di produzione dei tannini e sarà pertanto rinominata "E1 - Impianto miscelazione e confezionamento tannini";
- eliminazione dell'impianto di miscelazione eccipienti, le cui linee di aspirazione erano convogliate al filtro a maniche F3 e quindi alla emissione E3;
- eliminazione della emissione E2 afferente alla linea di aspirazione posta sull'impianto di miscelazione e confezionamento stucchi;
- la linea di aspirazione precedentemente al servizio dell'impianto di miscelazione eccipienti, sarà utilizzata per l'impianto di miscelazione e confezionamento stucchi e convoglierà gli effluenti al filtro a maniche F2 e quindi al camino della emissione E3, che quindi sarà rinominata "E3 - Impianto di miscelazione e confezionamento stucchi"; l'impianto in questione sarà altresì modificato con l'inserimento di un mulino utilizzato per "*mescolare eventuale materiale leggermente impaccato*", il quale sarà collegato alla linea di aspirazione di cui sopra;
- eliminazione delle emissioni E4 "Silos S1 - Stoccaggio calcio carbonato micronizzato", E5 "Silos S2 - stoccaggio solfato di calcio", E6 "Silos S3 - stoccaggio calcio carbonato granulare";

in modifica della configurazione autorizzata con l'Allegato A dell'AUA sopra indicata.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che non vengono richiesti né una variazione qualitativa né un aumento degli inquinanti autorizzati, ma solo l'eliminazione di impianti ed emissioni già autorizzate, una diversa organizzazione delle aspirazioni e inserimento di un piccolo mulino.

A seguito della modifica non sostanziale in oggetto si è ravvisata la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale precedente, come di seguito indicato:

- eliminazione delle seguenti emissioni:

- E2 "Impianto di miscelazione e confezionamento stucchi";
- E4 "Silos S1 - stoccaggio calcio carbonato micronizzato";
- E5 "Silos S2 - stoccaggio solfato di calcio";
- E6 "Silos S3 - stoccaggio calcio carbonato granulare";

dal punto 1. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", come richiesto dalla Ditta;

- ridenominazione della emissione E1 "Impianto di granulazione a secco per la produzione di premiscele granulari - impianto di miscelazione per la produzione di premiscele di tannini" in E1 "Miscelazione e confezionamento tannini", a seguito dell'eliminazione dell'impianto di granulazione a secco per la produzione di premiscele granulari; per tale emissione si confermano le valutazioni di cui alla Determinazione n. DET-AMB-2021-2173 del 04/05/2021;
- ridenominazione della emissione E3 "Impianto di miscelazione eccipienti" in E3 "Impianto di miscelazione e confezionamento stucchi, e mulino", a seguito della sostituzione dell'impianto di miscelazione eccipienti con l'impianto di miscelazione e confezionamento stucchi, di cui alla emissione E2 che verrà eliminata, e l'inserimento di un piccolo mulino utilizzato solo nel caso sia necessario mescolare materiale leggermente impaccato; per tale emissione si confermano le valutazioni di cui alla Determinazione n. DET-AMB-2021-2173 del 04/05/2021;
- eliminazione della prescrizione n. 3. in quanto attualmente nelle autorizzazioni non viene indicato più un termine entro cui mettere in esercizio le emissioni autorizzate;
- eliminazione della prescrizione n. 8 in quanto relativa ad emissioni dismesse;
- aggiornamento delle prescrizioni 4., 5., 6., 7., 9. e 10. eliminando i riferimenti alle emissioni dismesse;
- rinumerazione delle prescrizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, ha reso necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Longiano in data 15/05/2021 P.G.N. 6387, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale di AUA presentata in data 20/04/2023 acquisita al PG/2023/69450 del 20/04/2022, completata in data 19/05/2023 con PG/2023/88074, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento dell'autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione e commercializzazione di premiscele per mangimi e stucchi in polvere e in pasta sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE E1 – IMPIANTO DI MISCELAZIONE E CONFEZIONAMENTO TANNINI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche
Portata massima

15.000 Nmc/h

Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – IMPIANTO DI MISCELAZIONE E CONFEZIONAMENTO STUCCHI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile al seguente link [Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmo](#)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Longiano la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1 ed E3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1 ed E3** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni E1 ed E3 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
- Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1 ed E3** devono

essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 8.

8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - A. dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - B. dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1 ed E3**, così come richiesto al precedente punto 7.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.